



**COMUNE DI ASTI**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'  
DI BARBIERE E PARRUCCHIERE**

**D.C.C. n.26 del 11/04/1996  
es. 09/05/1996**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI  
BARBIERE E PARRUCCHIERE**

**C A P O I°  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

**Oggetto del regolamento**

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento tutti coloro che, sia come imprese individuali, sia in forma societaria di persone o di capitali, esercitano le attività di barbiere e parrucchiere, sia in pubblico locale o in locale aperto al pubblico annesso alla propria abitazione, anche a titolo gratuito.

Sono altresì soggetti al presente regolamento, in via transitoria e fino all'emanazione dell'apposito regolamento comunale, coloro che esercitano l'attività di estetista.

**Art. 2**

**Obbligo dell'autorizzazione**

Chiunque intenda esercitare nel territorio del Comune le attività indicate al precedente art.1, deve essere munito di apposita autorizzazione ai sensi dell'art.2 L.14/02/63, modificato dalla L.23/12/70 n.1142.

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art.10 del presente Regolamento.

Per ognuno dei mestieri di barbiere e parrucchiere dovrà essere rilasciata una specifica autorizzazione. Qualora le diverse attività vengano svolte nella stessa sede, deve esserne fatta specifica menzione in un'unica autorizzazione.

I parrucchieri e barbieri, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori famigliari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

**Art. 3**

**Concessione dell'autorizzazione**

La concessione dell'autorizzazione è subordinata agli accertamenti previsti dall'art.2 L.14/02/63 n.161, modificata dalla L.23/12/70 n.1142, secondo le norme procedurali indicate negli articoli seguenti e sotto l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie stabilite nel seguente regolamento, nonché della destinazione d'uso dei locali.

Le nuove autorizzazioni dovranno essere concesse previo accertamento delle distanze tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti.

Tali distanze vengono calcolate in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli ad-

detti in esercizio nelle imprese, e per il Comune di Asti vengono fissate in metri lineari 350 per la zona I, 300 per la zona II, 250 per la zona III, secondo la differenziazione in Zone di cui al successivo art.21. Viene inoltre stabilito un numero massimo di due esercizi per frazione, tenuto conto delle distanze di cui alla Zona III.

#### Art. 4

##### Rifiuto dell'autorizzazione

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere comunicato al richiedente entro 30 gg. dalla data in cui la Commissione Comunale di cui al successivo art. 10 abbia espresso motivato parere negativo.

Contro il provvedimento del Sindaco, che rifiuta l'autorizzazione, è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data della notificazione della decisione stessa

#### Art. 5

##### Natura e limiti dell'autorizzazione

L'autorizzazione si intende valida per l'intestatario della stessa relativamente ad un determinato esercizio e per i locali in essa indicati.

I locali nei quali le attività autorizzate potranno essere esercitate dovranno essere specificati nelle autorizzazioni medesime.

Le imprese che svolgono le attività di cui al primo capoverso possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla L.08/08/1985 n.443 .

Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla L. 08/08/1985 n° 443, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse previste dalla L. n° 443.

#### Art. 6

##### Subingresso

Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'attività di barbiere e parrucchiere, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività stessa, sempre che il subentrante sia in regola rispetto alle norme previste dalla L. 23/12/70 n.1142 ed abbia presentato allo scopo apposita domanda in bollo rivolta al Sindaco con le modalità di cui all'art.11 del presente Regolamento, corredata dall'atto comprovante il trapasso dell'azienda, entro 6 mesi dalla data dell'atto stesso, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Per subingresso nelle attività di cui sopra deve intendersi il trasferimento della gestione dell'intero esercizio ad altri che l'assumano in proprio.

Il subentrante, in possesso dei requisiti professionali e igienico-sanitari dei locali, non potrà iniziare l'attività prima del rilascio dell'autorizzazione comunale.

Il subentrante per causa di morte, anche se non in regola con le norme di cui alla L.23/12/1970 n.1142, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, entro i quali dovrà acquisire i requisiti di legge.

Ai fini dell'applicazione delle norme sul subingresso è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione, e che il trasferimento dell'azienda avvenga nei termini di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Nei casi di subingresso l'autorizzazione viene rilasciata senza che sia necessario il parere preventivo della Commissione Comunale.

#### Art. 7 Trasferimento

In caso di trasferimento della sede dell'esercizio, dovrà richiedersi ed ottenersi una nuova autorizzazione che sarà rilasciata previo accertamento dei requisiti igienici dei locali.

Stante la divisione in Zone di cui all'art.21 del presente regolamento, i trasferimenti di sede avverranno secondo le seguenti modalità, relative alla misurazione delle distanze dagli esercizi preesistenti:

- a) Trasferimento nell'ambito della stessa zona: m.25;
- b) Trasferimento in zone diverse: 50% della distanza stabilita dall'art.3) del presente Regolamento per la zona corrispondente a quella richiesta per il trasferimento.
- c) Per le frazioni, il trasferimento verrà autorizzato compatibilmente col numero degli esercizi già esistenti.

Nel caso di trasferimento dovuto a sentenza esecutiva di sfratto non dovuto a morosità, demolizione dello stabile, completa ristrutturazione quando non sia obiettivamente possibile la permanenza dei locali, comprovata impossibilità di adeguamento alle norme igienico-sanitarie, è concesso il trasferimento anche in altra zona, riducendo alla metà la distanza metrica richiesta con le modalità di cui sopra.

Nel caso di trasferimento, per parziale ristrutturazione dell'immobile, può essere concesso il trasferimento temporaneo, in deroga ai limiti delle distanze, purchè il richiedente ritorni presso la sede originaria al termine dei lavori di riattamento dei locali, come da concessione edilizia rilasciata, pena la revoca dell'autorizzazione. Il periodo richiesto non potrà essere superiore ai 12 mesi consecutivi, salvo ulteriore periodo per

comprovate motivazioni.

#### Art. 8 Sostituzione

In caso di giustificato e documentato impedimento del titolare all'espletamento della propria attività, lo stesso può essere sostituito con altra persona, purché abbia i requisiti professionali previsti dalla legge.

La giustificata sostituzione non può essere superiore al biennio e può avvenire solo dopo l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

#### Art. 9 Termine e validità dell'autorizzazione

Trascorso il termine di sei mesi dalla data della notifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, senza che l'interessato abbia provveduto ad iniziare l'attività, tale autorizzazione dovrà ritenersi decaduta, e pertanto verrà, senz'altro avviso, definitivamente revocata.

Può essere concessa una deroga all'apertura per un massimo di 60 giorni, per comprovata necessità, a far tempo dalla data di scadenza del termine di sei mesi di cui sopra.

La licenza può essere revocata quando l'attività sospesa per un periodo superiore ad un anno, non venga tempestivamente ripresa al termine della scadenza dell'autorizzazione alla sospensione rilasciata dal Sindaco, salvo casi di comprovata forza maggiore adeguatamente documentati.

#### Art. 10 Commissione Comunale consultiva

Presso il Comune è costituita una Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato e composta:

- da tre rappresentanti della categoria artigianale;
- da tre rappresentanti nominati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative;
- dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica o suo delegato;
- dal Comandante della Polizia Municipale;
- da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano, residente nel Comune.

Sarà inoltre presente un dipendente del Servizio Pianificazione e Promozione Attività Commerciali e Terziarie, avente funzioni di segreteria e senza diritto di voto.

Al parere della Commissione è subordinato il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti art. 2 e art.7 lett.b) e c).

Al parere obbligatorio, ma non vincolante della stessa è subordinata anche l'adozione del presente Regolamento.

La suddetta Commissione viene costituita dal Sindaco con apposita Delibera di Giunta Comunale, a seguito di designazioni espresse dalle organizzazioni di categoria.

CAPO II  
NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 11  
Domanda

Per ottenere l'autorizzazione prescritta, l'interessato deve presentare al Sindaco domanda, su carta legale, nella quale dovranno essere contenute le seguenti indicazioni:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente (in caso di società, Partita Iva);
- il tipo di attività che si intende esercitare;
- il luogo nel quale le attività suddette dovranno essere esercitate.

Alla domanda vanno allegati:

- a) planimetria e relazione tecnica dei locali redatte da Tecnico Iscritto all'Albo, attestanti la rispondenza dei locali ai requisiti igienico-sanitari indicati negli articoli specifici del presente Regolamento e la rispondenza degli stessi alla destinazione d'uso di cui alla L.R. 56/77;
- b) dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici, con particolare riferimento all'impianto elettrico come richiesto dalla Legge 46/90;
- c) denuncia dell'impianto elettrico di messa a terra se esistono dipendenti;
- d) in caso di società, atto costitutivo in originale o copia autenticata;
- e) certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. attestante il possesso dei requisiti professionali da parte del richiedente;
- f) certificato cumulativo del richiedente ed eventuale visura camerale in caso di società;
- g) la dichiarazione che l'impresa di barbiere o parrucchiere trovasi o meno iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane di cui all'art. 5 della L. 08/08/85 n° 443.

Per le imprese societarie, diverse da quelle previste dall'art. 3 L.08/08/83 n°443, la richiesta di autorizzazione deve contenere indicazione della persona cui è affidata la direzione Tecnica dell'Azienda, che dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al punto e).

In caso di subingresso, è richiesta la scrittura privata attestante la cessione d'azienda, in originale o copia autenticata; non sarà necessaria la presentazione della documentazione di cui al punto a), nel caso in cui nessuna variazione venga apportata nei locali.

Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, all'interessato è fatto obbligo di produrre copia dell'avvenuta iscrizione all'Albo Imprese Artigiane e/o al Registro Ditte.

Art. 12  
Accertamento dei requisiti di Impresa Artigiana

Qualora l'Impresa richiedente abbia dichiarato di essere già

iscritta in un Albo Provinciale delle Imprese Artigiane e non ne abbia eventualmente prodotta documentazione, l'ufficio Comunale richiederà la relativa conferma alla C.C.I.A.A. territorialmente competente.

In difetto di tale iscrizione, dovrà promuoversi l'accertamento da parte delle Commissioni Provinciali dell'Artigianato presso la C.C.I.A.A. che l'impresa di cui sarà titolare il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 08/08/1985 n. 443 e se ne dovrà ottenere la relativa dichiarazione.

#### Art. 13

##### Accertamento della qualificazione professionale

Alla Commissione Provinciale per l'Artigianato dovrà essere richiesta, da parte dell'interessato, la certificazione attestante la qualificazione professionale del titolare o del direttore tecnico, ai sensi di legge.

Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuola professionali che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato.

#### Art. 14

##### Accertamenti igienico sanitari

L'impresa è tenuta a richiedere al Responsabile Igiene Pubblica U.S.S.L.68 l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento dell'attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, e della idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio.

L'autorizzazione verrà rilasciata al richiedente solo dopo che, espletati gli accertamenti sanitari, il Servizio Igiene Pubblica abbia espresso parere positivo.

#### Art. 15

Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti.

I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere o estetista devono avere i requisiti dimensionali igienici ed impiantistici di seguito indicati:

1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere:

- a - l'altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività in oggetto non devono essere inferiori alle seguenti altezze: mt. 2,70 in caso di altitudine inferiore ai 1000 mt. s.l.m.; di mt. 2,55 per latitudini superiore ai 1000 mt. s.l.m. (D.M. 5.7.1975);
- b - la superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della su-

perficie del pavimento; l'aerazione potrà essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata in grado di assicurare un ricambio di almeno 4 vol./h; tale impianto sarà soggetto a parere favorevole dell'U.S.L. competente. L'illuminazione dovrà essere sufficiente a garantire un sicuro svolgimento dell'attività; in particolare nel locale in cui si svolge l'attività di taglio capelli, manicure e pedicure dovrà essere predisposta una illuminazione di almeno 500 lux, con non meno di 300 lux per il resto dell'ambiente;

c - in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.

2) I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, in particolari casi, (Centro storico), anche servizi igienici esterni all'edificio e, solo per le attività preesistenti, in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. competente.

Ogni esercizio deve essere dotato di un servizio igienico con superficie di almeno mq.1,10 con lato minore di non meno di 90 cm. e non direttamente comunicante con i locali in cui si svolge l'attività; in esso deve essere presente un WC, un lavabo dotato di acqua corrente, un dispensatore di sapone ed asciugamani monouso; inoltre l'antibagno dovrà essere dotato di porta a chiusura automatica.

Anche il servizio igienico deve avere una superficie d'area pari ad 1/8 della superficie pavimentata, con un minimo di mq. 0,40 o essere dotato di un sistema di aspirazione a partenza automatica ed abbinata con l'utilizzo dello stesso, tale da garantire un ricambio di 5 vol./h.. Inoltre il servizio deve essere dotato di fognolo sifonato a pavimento per le operazioni di pulizia e non potrà essere utilizzato anche da altre imprese commerciali, fatti salvi i casi particolari di cui sopra per le attività preesistenti, o per civile abitazione.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50.

Qualora nell'attività siano impiegati più di 5 operatori dovranno essere preventivati due servizi igienici di cui uno riservato ai clienti.

Dovrà essere individuato uno spazio, ad esclusione del WC, in cui collocare degli armadietti metallici a doppio scomparto, in numero di uno per ogni operatore, in cui riporre alternativamente gli abiti o le sopravvesti.

3) Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 5.3.1990 n.46.

4) Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno 1 lato completa-

mente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga alla U.S.L. competente per territorio ex art. 8 D.P.R. 19.3.1956 n.303 in caso di utilizzo di personale dipendente, e comunque deve essere richiesta Autorizzazione ai sensi art.67 bis R.C.I..

5) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino a un'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt. 1,80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idroresino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati.

6) nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. competente, vanno installati su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgenti lateralmente dai bordi del lavabo, di mt. 0,30.

Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivi per lo scarico diretto nelle tubature.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere/barbiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio u capelli non puliti.

7) Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.03.1956 n. 303 art. 18).

8) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di

lavoranti.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

10) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfestazione: gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestibili di materiale lavabile.

Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

11) Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche.

a - l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

b - il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;

c - prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;

d - nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;

e - per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;

f - le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;

g - tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti di tipo monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio; in ogni caso, tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcol denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L., quale organo di vigilanza sanitaria competente sul territorio;

h - gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disin-

fezione;

i - in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;

l - dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;

m - le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;

n - per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;

o - le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;

p - i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;

q - il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/sec alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;

r - durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;

s - gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170° C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica, in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante, e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano cloro, in particolar modo per la sua praticità la cloramina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.

t - gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi;

12) Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari dell'autorizzazione devono segnalare altresì all'Organo di Vigilanza dell'U.S.L. eventuali danni derivato o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. 1124/65).

13) Il personale di lavori e di assistenza di entrambi i sesso comunque adibito all'esercizio dell'attività, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria. Il personale di minore età o in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della legge 17.10.1967 n.977.

I libretti di idoneità sanitaria delle persone indicate nel comma precedente devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazione per essere esibiti ad ogni richiesta dell'Autorità competente e sono soggetti al rinnovo di validità secondo le disposizioni dei competenti organi sanitari.

14) Le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere, pettinatrice o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14 - 2° comma, punto B della L.R. 23/03/1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purchè rientrano nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

15) Se nell'esercizio opera personale dipendente i locali dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal D.P.R. 303/56, così come risulta modificato dal D.L.vo 626/94, per gli ambienti di lavoro.

#### Art. 16

Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti.

Fermo restando il divieto della attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stessa possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purchè l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.

Le attività di barbiere e di parrucchiere possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purchè svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

Le attività di barbiere e parrucchiere possono essere con-

sentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose o quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. competente, o dal Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

#### Art. 17

##### Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:

a) - locali:

devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, quest'ultimi con le caratteristiche tecniche di cui all'art. 15, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza.

Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.

b) - impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:

deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 15 punti 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 devono essere rispettate.

Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quello dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

Art. 18  
Altre disposizioni igienico sanitarie.

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

Art. 19  
(soppresso)

Art. 20  
(soppresso)

Art. 21  
Zona d'intervento

A norma del disposto di cui alla let. d) dell'art. 2 della L. 23/12/70 n° 1142, il Comune diviso in tre zone così delimitate:

- 1) Zona I : P.za Marconi - Asse di Via Comentina - Attr. di Via Brofferio - Via XX Settembre - Via Q.Sella - Asse di Via Ranco - Attr. Via Garetti e Via Aliberti - Asse di Via Incisa - Tratto di Via Carducci e di Via F. Della Valle - P.za Medici - Attr. di Via C.Battisti - Via A.Zecca - Via De Gasperi - C. so Dante - Via Micca - Asse di Via Ferro - Via Verdi - Via Fontana - C.so Alfieri - P.za S. M. Nuova - Via Bottallo - Viale Vittoria - C.so Einaudi - P.za Marconi.
- 2) Zona II : Ferrovia Asti Torino - Torrente Bobore fino ponte del Cimitero - Viale Don Minzoni - Via Gerbi - P.za Torino - Viale Partigiani - P.za V. Veneto - C.so Dante - Via P. Micca - Via Arò - Via Bocca - P.za I Maggio - C.so Genova - C.so P. Chiesa - Via Vigna - Via Dogliotti - Via Artom - P.za M. D' Oro - Ferrovia Asti Torino.
- 3) Zona III : Restanti zone urbane
- 4) Frazioni

in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nell'impresе e tenuto conto degli esercizi situati nell'abitazione private al domicilio degli artigiani.

Le distanze stabilite per la zona si applicano anche agli esercizi gestiti al domicilio degli artigiani.

Art. 22  
Accertamento della distanza ad opera della Polizia Municipale

Il requisito della distanza, di cui all'art. 2 let. d) della L. 23/12/70 n°1142, sarà accertato con misurazione in metri lineari, secondo le modalità del Codice della Strada, dall'ingresso

del numero civico relativo alla sede del laboratorio preesistente all'ingresso del numero civico del laboratorio che si dovrà aprire.

Tale misurazione non è richiesta in caso di subingresso, trattandosi di attività esistente su sito già autorizzato.

L'accertamento è affidato unicamente agli organi di Polizia Municipale. La misurazione delle distanze verrà effettuata usando il misuratore stradale in dotazione presso il Comando di Polizia Municipale.

In caso di contestazione, la misurazione verrà delegata ad organi tecnici del Comune, stante il parere positivo della Commissione Comunale di cui al presente Regolamento.

#### Art. 23

##### Divieto di esercizio dell'attività in forma ambulante

Le attività disciplinate nel presente Regolamento non possono svolgersi in forma ambulante o di posteggio (art.1 L. 23/12/70 n°1142).

#### Art. 24

##### Esposizione dell'autorizzazione e delle tariffe

L'autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento deve essere esposta nei locali dell'esercizio stesso, a visione del pubblico.

E' in oltre fatto obbligo di esposizione delle tabelle contenenti le tariffe per i vari servizi e l'orario di apertura e chiusura al pubblico.

#### Art. 25

##### Orario di apertura dell'esercizio

Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi artigianali per le attività disciplinate dal presente Regolamento, compresi gli esercizi situati nelle abitazioni private al domicilio degli artigiani, saranno determinati dal Sindaco sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER GLI ESERCIZI GIA' ESISTENTI

#### Art. 26

##### Requisiti igienici degli esercizi già esistenti

I locali degli esercizi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento che non si trovassero nelle condizioni igieniche prescritte, dovranno essere opportunamente trasformati ed adattati a cura dei proprietari o conduttori di essi, entro il termine di tempo che verrà a loro assegnato dall'autorità Comunale, sentito il parere del Servizio Igiene Pubblica U.S.S.L. 68.

Art. 27  
Requisiti professionali

A seguito della deliberazione del Consiglio Nazionale dell'Artigianato in data 30/11/1989, in base a cui viene eliminata la distinzione fra parrucchiere per uomo e parrucchiere per Signora, e pertanto vengono ad essere modificati i relativi requisiti professionali, è possibile per gli operatori degli esercizi esistenti richiedere la modifica dell'intestazione della licenza, dietro opportuna domanda corredata di apposita certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A.

CAPO IV  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28  
Applicazione di altre norme

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le Leggi e Regolamenti generali in vigore, e, in particolare, le disposizioni contenute nella L. 14/02/63 n° 161, modificata dalla L. 23/12/70 n° 1142, nella L. 04/01/90 n°1, 2 nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/34 n°1265.

Per quanto riguarda l'attività di estetista, come prevista e disciplinata dalla L.01/04/1990 n.1, vengono applicate in via transitoria le norme contenute nel presente regolamento in quanto compatibili con quelle della suddetta legge, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di qualificazione professionale, fino all'adozione dell'apposito Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di Estetista, da emanarsi sulla scorta delle disposizioni che verranno fornite dalle Regioni ai Comuni, come disposto dall'art.5 L.1/90.

Art. 29  
Attività di estetista svolta unitamente  
all'attività di parrucchiere

L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere e parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede, ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'art.3 L.08/08/1985 n.443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività (art.9 L.04/01/1990)

Per le due attività dovranno essere richieste due distinte autorizzazioni comunali.

Art. 30  
Penalità

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando

non costituiscono un reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. del 03/03/34 n° 383, modificato dall'art. 9 della L. 09/06/47 n° 530 e dall'art. 3 della L. 27/07/61 n° 603 e con L. 24/11/1981 n° 689, con sanzione amministrativa da applicarsi da parte del Comando della Polizia Municipale nelle seguenti misure:

- 1) Violazione dell'art.1 (esercitare senza autorizzazione) da £.200.000 a 1.000.000;
- 2) Altre violazioni da £.100.000 a £.600.000.

Art. 31  
Provvedimenti d'urgenza

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nell'articolo precedente, nei casi contingibili e urgenti determinati da ragioni d'igiene, anche se non previsti dal presente Regolamento, potranno essere adottate ordinanze del Sindaco su parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica USSL 68, quali: la chiusura dell'esercizio, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse o non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della Pubblica Igiene e Sanità.

Art. 32  
Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore mediante apposita Delibera di Consiglio Comunale, previa approvazione dell'organo di controllo e dopo essere stato pubblicato per quindici giorni consecutivi al Albo Pretorio del Comune.